



**OGGETTO:** Determinazione delle tariffe per le prestazioni ospedaliere.

La Giunta, su proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale,

PREMESSO CHE - l'art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede che le Regioni e le Unità Sanitarie Locali, per quanto di propria competenza adottino "i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti (...) fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulle modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate";

- il D.L. 28 agosto 1995, n° 362 che reitera precedenti provvedimenti, all'art. 9 ha anticipato di un anno il termine per l'instaurazione dei nuovi rapporti, di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n° 502/92, e stabilito quindi che a decorrere dal 1° gennaio 1995 le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del S.S.N., devono essere remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle Regioni;

- l'art. 6, commi 5 e 6 della Legge 23 dicembre 1994, n° 724 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" prevede che le Regioni per l'anno 1995 finanzino l'attività ospedaliera con una quota del Fondo Sanitario e che la remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate costituisca la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto erogato, e che le medesime tariffe costituiscano il riferimento per la compensazione della mobilità interregionale;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1994, emanato in attuazione del citato D.L. 603/94, che fissa le tariffe per le prestazioni di assistenza ospedaliera da applicarsi, in via transitoria, da parte delle Regioni e Province autonome che al 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i propri provvedimenti di determinazione delle tariffe;



*Regione Autonoma della Sardegna*

- VISTO il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 26 gennaio 1995, n° 5;
- RITENUTO di dover revocare le deliberazioni della Giunta Regionale del 14.02.1995: (n° 7/35) e del 03.03.1995: (n° 9/7) per addivenire alla rideterminazione delle tariffe per le prestazioni ospedaliere, fondata sull'analisi dei costi e delle attività di ricovero, secondo la classificazione di cui ai D.R.G., di un ampio gruppo di strutture pubbliche e private della Regione e confome ai criteri stabiliti dal citato D.M. 14 dicembre 1994 e nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 9 del richiamato D.L. n° 362/95;
- RITENUTO che, nelle more dell'adozione di un provvedimento regionale organico e complessivo, debbano trovare transitoria e sperimentale applicazione, per l'anno 1995, i contenuti e le tariffe del D.M. 14 dicembre 1994.
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del predetto decreto ministeriale, le tariffe dallo stesso definite costituiscono la remunerazione massima che può essere corrisposta ai soggetti individuati all'art. 8, commi 5 e 7, del citato Decreto Legislativo n° 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- ATTESO pertanto che ferme restando le tariffe stabilite dal predetto D.M. 14 dicembre 1994, la remunerazione da corrispondersi ai soggetti erogatori, di cui al richiamato art. 8 del Decreto Legislativo n° 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, debba essere determinata tenuto conto dei costi complessivi di gestione sostenuti dalle strutture ospedaliere della Regione nell'esercizio 1994, nonché dalle risorse finanziarie a disposizione per l'esercizio 1995;
- RITENUTO di dover provvedere al riguardo, applicando le tariffe ministeriali in misura stabilita mediamente intorno al 70%, in relazione ai ricoveri ordinari (di cui alla colonna 1, allegato 1 del D.M. 14.12.1994), e in misura del 90% in relazione ai ricoveri di un giorno e l'incremento pro - die (di cui alle colonne 2 e 4 del predetto allegato), nonché alle prestazioni erogate in regime di ricovero diurno (day - hospital), salvo diverse determinazioni, come riportato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;



RITENUTO di dover riconoscere a partire dal 01.01.1995 il pagamento delle prestazioni ospedaliere, erogate dalle strutture pubbliche e private transitoriamente accreditate, individuate quali episodi di ricovero, documentati dalla scheda di accettazione - dimissione ospedaliera, di cui al D.M. 28.12.1991, specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (D.R.G./ROD) secondo le tariffe riportate negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento;

CONSIDERATO nelle more del Piano Sanitario Regionale, al fine di assicurare livelli uniformi di assistenza, di dover definire per l'anno 1995 prestazioni quantitative programmate per ciascuna struttura ospedaliera, pubblica o privata, in misura pari al 98% dei ricoveri effettuati nel 1994;

PRECISATO che attività specifiche svolte in ambito ospedaliero, quali attività di emergenza e terapia intensiva, trapianto di organi, attività di didattica e di ricerca, nonché altre attività individuate dalla programmazione regionale saranno finanziate a parte con modalità da definire;

PRECISATO, altresì, che ogni altra attività sanitaria non ricompresa in quella riportata nei suddetti allegati viene remunerata con le stesse modalità e importi previsti dalla specifica normativa vigente;

#### D E L I B E R A

- 1 - Di revocare le deliberazioni della Giunta Regionale del 14.02.1995: (n° 7/35) e del 03.03.1995: (n° 9/7).
- 2 - Di applicare transitoriamente e in via sperimentale per l'anno 1995 le tariffe ospedaliere di cui al D.M. 14 dicembre 1994 in conformità a quanto esposto nelle premesse.



- 3 - Di riconoscere a partire dall'1.01.1995 il pagamento delle prestazioni di assistenza ospedaliera, rese da strutture pubbliche o private transitoriamente accreditate, individuate quali episodi di ricovero, documentati dalla scheda di accettazione - dimissione ospedaliera, di cui al D.M. 28.12.1991, e specificati secondo il sistema di classificazione dei raggruppamenti omogenei di diagnosi (D.R.G./ROD) secondo le tariffe riportate negli allegati 1 e 2, parte integrante del presente provvedimento.
- 4 - Di stabilire le seguenti modalità attuative:
- a) nelle strutture ospedaliere, pubbliche o private transitoriamente accreditate, i ricoveri sono remunerati secondo la tariffa forfettaria specifica per D.R.G. di appartenenza come da allegato 1, colonna 1;
  - b) i ricoveri la cui durata di degenza, calcolata quale differenza aritmetica fra la data di dimissione e la data di ricovero, risulti inferiore a due giornate sono remunerati secondo la tariffa forfettaria specifica per D.R.G. di appartenenza come da allegato 1, colonna 2;
  - c) i ricoveri di una sola giornata, relativi a pazienti trasferiti ad altro Istituto di ricovero o deceduti sono remunerati in misura pari a due volte la tariffa per i ricoveri di un giorno, specifica per D.R.G., riportata nell'allegato 1, colonna 2;
  - d) i ricoveri ordinari anomali, in quanto registrano una durata di degenza superiore al valore soglia, sono remunerati secondo la tariffa forfettaria relativa al D.R.G. di appartenenza, di cui al punto 1, incrementata del prodotto tra il numero di giornate oltre il valore soglia e la tariffa riportata nella colonna 4 dell'allegato 1, purché giustificati;
  - e) i ricoveri erogati in unità di degenza identificate dal codice di disciplina "60 lungodegenti" sono remunerati in misura pari al prodotto tra la tariffa giornaliera, indicata nell'allegato 1, e la durata di degenza di ciascun episodio di ricovero, stabilito in 60 giornate di degenza. Oltre la predetta soglia la tariffa viene decurtata del 40%;



- f) i ricoveri in regime di ricovero diurno, identificati nella scheda di dimissione ospedaliera come "ricoveri in day - hospital", sono remunerati per ogni singola giornata di accesso secondo i D.R.G. aggregati per categoria diagnostica principale di appartenenza, come riportato nell'allegato 2.
- 5 - Di precisare che le suddette tariffe rappresentano la remunerazione massima onnicomprensiva che può essere pagata alle strutture ospedaliere - pubbliche e private transitoriamente accreditate - della Regione, nel quadro di specifici rapporti che prevedano anche criteri di accreditamento e controlli di qualità dell'attività di ricovero.
- 6 - Di precisare che attività specifiche svolte in ambito ospedaliero, quali attività di emergenza e terapia intensiva, trapianto di organi, attività di didattica e di ricerca, nonché altre attività individuate dalla programmazione regionale saranno finanziate a parte con modalità da definire.
- 7 - Di stabilire che ogni altra attività sanitaria non ricompresa in quella riportata negli allegati 1 e 2 viene remunerata con le stesse modalità ed importi previsti dalla specifica normativa vigente.
- 8 - Di stabilire la riduzione delle tariffe come segue, qualora le strutture ospedaliere, pubbliche e private transitoriamente accreditate, erogino prestazioni in misura quantitativamente superiore a quella predeterminata per l'anno 1995, pari al 98% dei ricoveri effettuati nel 1994:
- dal 99% al 100% di incremento delle prestazioni, decremento tariffario pari al 10%
  - dal 101% al 103% di incremento delle prestazioni, decremento tariffario pari al 30%
  - dal 104% al 105% di incremento delle prestazioni, decremento tariffario pari al 40%



*Regione Autonoma della Sardegna*

- dal 106% ed oltre di incremento delle prestazioni, decremento tariffario pari all'80%.

- 9 - Di demandare all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della L.R. 26 gennaio 1995, n° 5, l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Coordinatore Generale  
della Presidenza**

Mario Sechi

**Il Presidente**

Federico Palomba